



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 59

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

158^a seduta: martedì 2 marzo 2021

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1902) Gisella NATURALE ed altri. – Disciplina delle professioni del settore cinofilo

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3, 4
CALIGIURI (FIBP-UDC), relatrice 3

(540) IANNONE ed altri. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1321) CIAMPOLILLO. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1324) MANTERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 540 e 1321, e rinvio)

PRESIDENTEPag. 4, 6, 7
LA PIETRA (Fdl) 6
MANTERO (Misto) 6
NATURALE (M5S), relatrice 5

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1902) Gisella NATURALE ed altri. – Disciplina delle professioni del settore cinofilo
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1902.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Caligiuri.

CALIGIURI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione è diretto a regolamentare le figure professionali che ruotano intorno al settore cinofilo ed introduce in particolare le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo, titolo che potrà essere conseguito da chi avrà svolto corsi di formazione specifici dai quali saranno tuttavia esclusi coloro che già praticano questo mestiere da almeno un triennio.

Più in dettaglio il testo, composto da otto articoli, definisce all'articolo 1 l'ambito di applicazione del provvedimento consistente nella regolamentazione delle figure professionali del settore cinofilo, nel rispetto della normativa europea e della norma CEN CWA 16979/2016, che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila.

L'articolo 2 reca le definizioni di *dog training professional* (DTP), *dog training professional behaviour* (DTP-B), operatore di canile, centro cinofilo e sport cinofili. Viene in particolare definito come *dog training professional* il professionista avente le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane, figura in cui rientrano gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili.

Ai sensi dell'articolo 3 chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo deve frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della citata norma CEN CWA 16979/2016.

Tali corsi di formazione sono disciplinati dall'articolo 4: devono avere una durata minima di quattrocento ore e rispettare la norma CEN CWA 16979/2016 sia per quanto concerne l'organizzazione che riguardo al piano formativo. Spetta poi a Regioni e Province autonome di Trento

e di Bolzano organizzare annualmente almeno un corso per il conseguimento di tali qualifiche sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati.

L'articolo 5 istituisce, presso l'Associazione italiana professionisti cinofili, un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicante e appellante, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B.

L'articolo 6 disciplina i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva, che devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP; per quanto concerne invece i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale, questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B.

Per quanto concerne i canili, ai sensi dell'articolo 7 questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani; si prevede altresì che anche associazioni ed enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili debbano garantire nel proprio organigramma la presenza di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile.

L'articolo 8, recante norme transitorie e finali, concede agli operatori che già svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per il conseguimento della stessa. Tali soggetti vengono peraltro esentati dalla frequenza dei corsi di formazione potendo sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando richiesta a un organismo di certificazione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(540) IANNONE ed altri. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1321) CIAMPOLILLO. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1324) MANTERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 540 e 1321, e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge n. 1324, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Comunico che sono assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 540 e n. 1321.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Naturale.

NATURALE, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 540, di iniziativa del senatore Iannone ed altri senatori, apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con il provvedimento si intende colmare un vuoto normativo, introducendo il divieto di importazione e commercializzazione della canapa leggera a fini ricreativi ed equiparando la fattispecie al reato di «produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca due novelle alla legge n. 242 del 2016. La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 242 del 2016, concernente le finalità della stessa legge. In particolare, viene inserito un nuovo comma *3-bis*, diretto a precisare che le disposizioni di cui alla citata legge non si applicano all'importazione e commercializzazione delle infiorescenze della canapa per uso ricreativo.

La successiva lettera *b*) interviene invece sull'articolo 4 della stessa legge n. 242 del 2016, dedicato ai controlli e alle sanzioni: viene pertanto aggiunto un nuovo comma *7-bis*, che rinvia alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in caso di violazione delle disposizioni aggiunte con il sopra citato comma *3-bis* dell'articolo 1.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1321, di iniziativa del senatore Ciampolillo, anch'esso reca una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, nonché una ulteriore modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio, il disegno di legge, composto da tre articoli, reca all'articolo 1 quattro novelle alla legge n. 242 del 2016. La lettera *a*) del comma 1 novella l'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare, sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate; *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante.

Le successive lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, concernente i controlli e le sanzioni: per effetto di tali modifiche si prevede anzitutto (al comma 5) che non vi sia responsabilità a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti entro il limite dello 0,5 per cento (il limite attualmente previsto è dello 0,6 per cento). Di conseguenza, si prevede (al comma 7) che la distruzione o il sequestro delle coltivazioni di canapa possa essere disposto solo qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore allo 0,5 per cento.

La lettera *d*) interviene infine aggiungendo un nuovo articolo *9-bis* alla legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa.

L'articolo 2 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione del provvedimento, stimati in 15 milioni di euro annui.

PRESIDENTE. Considerato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi al disegno di legge n. 1324, già all'esame della Commissione, propongo la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 540 e n. 1321 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1324.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, vorrei avere delucidazioni sul prosieguo dell'esame dei disegni di legge, per sapere se verrà predisposto o meno un testo unificato, considerando in particolare che il disegno di legge n. 540 contiene previsioni sostanzialmente discordanti rispetto a quelle contenute negli altri due disegni di legge.

MANTERO (*Misto*). Signor Presidente, sono il primo firmatario del disegno di legge n. 1324 e sono in parte d'accordo con quanto appena dichiarato dal senatore La Pietra, poiché i tre provvedimenti citati divergono e procedono in direzioni opposte. Se mi permettete, vorrei aggiungere che il disegno di legge n. 540 è inattuabile, stante una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo la quale non è possibile vietare l'importazione di prodotti derivati della cannabis, purché facciano parte delle varietà certificate presenti nel catalogo comune delle specie europee escluse *ab origine* dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Di fatto, non possiamo vietare d'importare prodotti derivati dalla cannabis provenienti da altri Stati, come invece richiesto nel disegno di legge n. 540.

Al di là di tali considerazioni tecniche, vorrei anche annunciare che il mio disegno di legge, depositato circa un anno e mezzo fa, necessita probabilmente di alcuni aggiustamenti. Pertanto, presenterò nei prossimi giorni un nuovo disegno di legge sull'argomento, al fine di fornire una cornice normativa più chiara alla materia, che auspico potrà essere esaminato anch'esso congiuntamente ai testi già presentati.

PRESIDENTE. Ritengo sia prematuro individuare sin d'ora le modalità con cui procederanno i lavori sui disegni di legge in esame. Il tema è infatti particolarmente complesso e richiederà un'ulteriore riflessione con il concorso di tutti i componenti della Commissione per definire lo svolgimento della discussione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

